

**DOTTORI COMMERCIALISTI  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**PARTES LEGAL**

**STEFANO VECCHIATO**  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

SILVIA FURLAN  
AVVOCATO

ANGELA BRUNO  
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

**AREA COMMERCIALISTI**

ANTONIO DE POLO  
DOTT. COMMERCIALISTA

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO  
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA  
DOTT. AREA CONTABILE

**AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE**

FLAVIA RAMELLA  
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI  
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI  
EXPORT MANAGER

**AREA AMMINISTRATIVA**

KATY MATTAROLLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**AREA CUSTOMER SERVICE**

MICHELA FENU  
AREA CUSTOMER SERVICE

**OF COUNSEL:**

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

## CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE E "NON ENERGIVORE"

Gentili Clienti,

a seguito delle recenti novità introdotte dai DL "Aiuti" n. 50 del 17.05.2022 e "Aiuti-bis" n. 115 del 09.08.2022 e dalla conversione del Decreto "Semplificazioni", riteniamo opportuno riepilogare le disposizioni relative al credito d'imposta finalizzato al contenimento dei **costi dell'energia elettrica**.

Il credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto dell'energia elettrica è riconosciuto per il **1°, 2° e 3° trimestre 2022**.

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti per accedere al credito e la misura spettante. Le diverse categorie di aziende hanno diritto al credito di imposta se soddisfano determinati requisiti.

### IMPRESE "ENERGIVORE"

#### Requisiti soggettivi

Sono le imprese che:

- operano nei settori indicati dall'Allegato 3 delle linee guida CE oppure
- operano nei settori indicati dall'Allegato 5 delle linee guida CE e possiedono un IVAL non inferiore al 20% e sono ricompresi nell'elenco CSEA del 2022 che acquistano energia elettrica o producono e autoconsumano energia elettrica.

Approvvigionamento	Requisito di onerosità	Agevolazione		
		I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022
Acquista energia elettrica	Variazione del costo medio del kWh superiore al 30%	Credito di imposta del <b>20%</b> sulla spesa energetica sostenuta	Credito di imposta del <b>25%</b> sulla spesa energetica sostenuta	Credito di imposta del <b>25%</b> sulla spesa energetica sostenuta
Produce e autoconsuma energia elettrica	Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30%	niente	Credito di imposta del <b>25%</b> sui kWh prodotti e autoconsumati nel II trimestre 2022, valorizzati al PUN del II trimestre 2022	Credito di imposta del <b>25%</b> sui kWh prodotti e autoconsumati nel III trimestre 2022, valorizzati al PUN del III trimestre 2022



## IMPRESE "NON ENERGIVORE"

### Requisiti soggettivi

Sono le imprese:

- diverse da quelle "energivore";
- dotate di contatori con potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW**; che acquistano energia elettrica.

Approvvigionamento	Requisito di onerosità	Agevolazione		
		I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022
Acquista energia elettrica	Variazione del costo medio del kWh superiore al 30%	niente	Credito di imposta del <b>15%*</b> sulla spesa energetica sostenuta	Credito di imposta del <b>15%</b> sulla spesa energetica sostenuta

*Modifiche apportate dal "Decreto Aiuti" pubblicato in G.U.:*  
*\* l'aliquota di agevolazione per le aziende non energivore è stata incrementata dal 12% al 15%*

## COMPUTO DEL CREDITO

Il credito spetta, con le aliquote sopra indicate, per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel trimestre (esempio nel secondo trimestre 2022), se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al trimestre (esempio primo trimestre 2022) al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al trimestre 2019 corrispondente (esempio primo trimestre 2019).

I periodi di riferimento sono:

- credito spettante per il primo trimestre 2022 - confronto fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019,
- credito spettante per il secondo trimestre 2022 – confronto fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019,
- credito spettante per terzo trimestre 2022 – confronto fra il secondo trimestre 2022 e il secondo trimestre 2019.

Il DL "Aiuti" ha previsto che se il fornitore di energia del 2022 è lo stesso del 2019, quest'ultimo, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022. Notiamo che qualche fornitore sta inviando la comunicazione in automatico.



## UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24** (i codici tributo sono esposti sotto) a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo **entro il 31 dicembre 2022**.

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E ha inoltre confermato che l'utilizzo del credito d'imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l'apposizione del visto di conformità, avendo "natura agevolativa".

Il credito non è soggetto ai limiti di:

- € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

### CODICI TRIBUTO

Codice	Descrizione credito d'imposta
<b>6960</b>	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore - primo trimestre 2022
<b>6961</b>	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore - secondo trimestre 2022
<b>6963</b>	Credito d'imposta a favore delle imprese NON energivore - secondo trimestre 2022

## CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "GASIVORE" E "NON GASIVORE"

Ricordiamo che anche per le imprese "gasivore", a forte consumo di gas operanti in uno dei settori di cui all'allegato 1 del D.M. 541/2021, e per le imprese "non gasivore" (diverse da quelle gasivore) è previsto un credito d'imposta con le percentuali come da tabelle sotto riportate.

### IMPRESE GASIVORE: credito d'imposta per gas naturale

Approvvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	Agevolazione		
			I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022
Acquista gas naturale	Opera nei settori indicati dall' <a href="#">Allegato 1 del DM 541/2021</a> e ha consumato nel I trim. 2022 un volume almeno pari a 0,25 GWh	Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30%	Credito di imposta del <b>10%***</b> sui consumi non termoelettrici	Credito di imposta del <b>25%**</b> sui consumi non termoelettrici	Credito di imposta del <b>25%</b> sui consumi non termoelettrici
<p><i>Modifiche apportate dal "Decreto Aiuti" pubblicato in G.U.:</i>  <b>** l'aliquota di agevolazione per le aziende gasivore è stata incrementata dal 20% al 25%;</b>  <b>*** Prevista aliquota di agevolazione al 10%.</b></p>					



**IMPRESSE NON GASIVORE:** credito d'imposta per gas naturale

Approvvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	Agevolazione		
			I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022
Acquista gas naturale	Nessun requisito specifico	Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30%	niente	Credito di imposta del <b>25%**</b> sui consumi non termoelettrici	Credito di imposta del <b>25%</b> sui consumi non termoelettrici

Modifiche apportate dal "Decreto Aiuti" pubblicato in G.U.:

\*\* l'aliquota di agevolazione per le aziende gasivore è stata incrementata dal 20% al 25%.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24** (i codici tributo sono esposti sotto) a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo **entro il 31 dicembre 2022**.

**CODICI TRIBUTO**

Codice	Descrizione credito d'imposta
<b>6966</b>	Credito d'imposta a favore delle imprese gasivore - primo trimestre 2022
<b>6962</b>	Credito d'imposta a favore delle imprese gasivore - secondo trimestre 2022
<b>6964</b>	Credito d'imposta a favore delle imprese NON gasivore - secondo trimestre 2022

---

## **INCARICO da restituire entro il 20.09.2022**

Qualora interessati, Vi preghiamo di restituirci il presente modulo firmato incaricando così lo Studio alla predisposizione dei relativi conteggi.

Soc./Ditta \_\_\_\_\_

**incarico** lo Studio di predisporre i conteggi necessari al calcolo del credito d'imposta

Per poter effettuare i conteggi chiediamo inoltre di farci pervenire entro la data prestabilita anche copia delle bollette di energia elettrica relative all'anno 2019, al quarto trimestre 2021 e quelle dell'anno 2022.

Firma

---

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e informazioni.